



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*Dipartimento per il coordinamento delle Politiche
Comunitarie*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DCPC 0000561 P-4.22.19
del 27/01/2011



5477677

Roma, 27 gennaio 2011

A tutti i Ministeri

A tutte le Regioni

A tutte le Province per il tramite
dell'Unione delle Province d'Italia

A tutti i Comuni per il tramite
dell'Associazione nazionale comuni
d'Italia

A tutte le Camere di commercio per il
tramite dell'Unioncamere

A tutti i responsabili unici ex articolo 9,
comma 4, del D.P.C.M. 23 dicembre
2010

Oggetto: Aiuti di Stato temporanei – Linee guida per l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010

PREMESSA

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 23 dicembre 2010 (da qui in poi "DPCM"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011, concernente le modalità per l'applicazione della Comunicazione della CE – Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria – del 2 dicembre 2010, (da qui in poi "Comunicazione"), La Commissione europea (da qui in poi "CE") ha adottato le seguenti decisioni:

- a. decisione C(2010)9496, del 20 dicembre 2010, relativa alla notifica SA32036, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM);
- b. decisione C(2010)9469, del 20 dicembre 2010, relativa alla notifica SA32035, sugli aiuti temporanei concessi sotto forma di garanzie (art. 4 del DPCM);
- c. decisione C(2010)9497, del 20 dicembre 2010, relativa alla notifica SA32039, sugli aiuti temporanei sotto forma di tasso di interesse agevolato (art. 5 del DPCM).

Le decisioni della CE, nel dichiarare la compatibilità comunitaria dei criteri di concessione degli aiuti temporanei contenuti nel DPCM, richiamano le Autorità italiane all'osservanza degli obblighi derivanti sia dalla corretta interpretazione della Comunicazione, sia dagli impegni assunti dalle stesse Autorità nel corso della notifica.

Al riguardo, si sottolinea che le decisioni in materia di aiuti di Stato vincolano ciascuna amministrazione o ente concedente al rispetto di tutte le clausole, condizioni ed obblighi in esse contenuti.

Pertanto, le amministrazioni che concedono gli aiuti temporanei devono garantire la stretta osservanza di tutte le disposizioni della Comunicazione e del D.P.C.M., nonché di tutte le condizioni contenute nelle suddette decisioni e degli impegni assunti dalle Autorità italiane nel corso dell'istruttoria degli aiuti temporanei autorizzati con le decisioni citate.

QUESTIONI GENERALI

Preliminarmente occorre segnalare che:

- a. **nessuna tipologia di aiuto di cui al D.P.C.M. potrà essere concessa oltre il 31 dicembre 2011;**
- b. tutte le decisioni di autorizzazione della CE sopra riportate autorizzano i regimi notificati come proroga dei corrispondenti regimi previsti nel D.P.C.M. 3 giugno 2009. Pertanto, in quanto applicabili, restano fermi i chiarimenti forniti con le linee guida del 9 giugno 2009, salvo le specifiche differenze introdotte con la Comunicazione e con il D.P.C.M. di attuazione.

APPLICAZIONE DEL DPR 445/2000

Con riguardo alle ipotesi in cui il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. implichi il ricorso a dichiarazioni dei beneficiari, è opportuno rammentare che trovano applicazione le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto, le Amministrazioni, nel caso in cui acquisiscano dichiarazioni con valore di autocertificazione o dichiarazioni sostitutive, saranno tenute al rispetto delle pertinenti norme del richiamato D.P.R., fra cui, in primo luogo, gli articoli 46, 47, 71 e 76.

In particolare, il citato articolo 71 prevede che *“le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”*, specificando altresì le modalità di tale controllo.

Al riguardo, poi, l'articolo 76 dello stesso D.P.R. stabilisce la responsabilità penale di *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso”* nei casi previsti dal DPR medesimo, rinviando, a tal fine, alle norme del codice penale e delle leggi speciali in materia.

QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE AI DIVERSI AIUTI

AIUTO SA32036 - AIUTI DI IMPORTO LIMITATO

ART. 3 DEL D.P.C.M.

Imprese in difficoltà

Gli aiuti di importo limitato possono essere tuttora concessi anche ad imprese in difficoltà, analogamente a quanto consentito con il precedente D.P.C.M. del 2009. Ciò costituisce

una **essenziale differenza con le altre tipologie di aiuto (sotto forma di garanzia e sotto forma di tasso di interesse agevolato)**, i cui beneficiari non possono essere imprese in difficoltà.

In proposito, va segnalato che la nozione di impresa in difficoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 800/2008, nella sua versione originaria conteneva un errore, in quanto si riferiva alla ipotesi di una "società a responsabilità *illimitata*", mentre le altre versioni linguistiche si riferivano (correttamente) a "società a responsabilità *limitata*". Con regolamento pubblicato nella G.U.U.E. del 14 gennaio 2010, la CE ha provveduto (su segnalazione) a correggere tale errore.

Presentazione delle domande

Fra i presupposti per la concessione di aiuti di importo limitato, la Comunicazione, al punto 2.2, *lett. a)*, e l'articolo 3, comma 1, *lett. b)* del D.P.C.M. prevedono quello della presentazione delle domande entro il 31 dicembre 2010.

In previsione del fatto che, inevitabilmente, detto termine sarebbe scaduto prima dell'entrata in vigore (coincidente con la data di pubblicazione) del D.P.C.M., il Dipartimento, il giorno stesso della pubblicazione *on line* della comunicazione (2 dicembre 2010) ha segnalato a tutte le amministrazioni la necessità di tale presupposto.

In proposito, la CE, sulla base di un quesito finalizzato a chiarire le perplessità di talune amministrazioni, ha formulato un parere concernente gli aiuti automatici, che non prevedono la presentazione di domande di aiuto, nel quale, pur non affrontando direttamente la questione della domanda, ha tuttavia chiarito come detti aiuti automatici possano essere concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di importo limitato solo ove si riferiscano alla base imponibile del 2010.

Cumulo con il de minimis

Relativamente alla soglia di cumulo tra aiuti *de minimis* ed aiuti di importo limitato, la Comunicazione, al punto 2.2, *lett. h)*, ed il D.P.C.M., all'articolo 3, comma 1, *lett. e)*, estendono il periodo di riferimento a tutto il 2011.

La necessità di calcolare il massimale di 500.000 euro o di 15.000 euro in riferimento al nuovo arco temporale (quadriennio 2008-2011) riguarda solo le imprese che ricevono un aiuto di importo limitato nel 2011.

All'autorità pubblica che concede il beneficio, pertanto, è fatto obbligo di riscontrare presso l'impresa beneficiaria di un aiuto di importo limitato che la stessa non riceva nel periodo tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011 un ammontare di aiuti *de minimis* e di importo limitato complessivamente superiore a 500.000 euro - o 15.000 euro nell'ipotesi di impresa appartenente al settore della produzione agricola primaria.

Trasparenza degli aiuti di importo limitato concessi in forma di garanzie

L'articolo 3 prevede espressamente che gli aiuti di importo limitato sono trasparenti se verificati alla luce dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 800/2008, a norma del quale detti aiuti sono trasparenti quando:

- a. la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione dello stesso regolamento 800/2008 o del regolamento (CE) n. 1628/2006;
- b. il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «essenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Con riferimento al primo criterio, si segnala, che, con decisione 6 luglio 2010, la CE ha autorizzato il metodo di calcolo degli aiuti sotto forma di garanzia (aiuto N182/2010).

Pertanto, per il calcolo dell'elemento di aiuto nei casi di aiuti sotto forma di garanzia, è possibile utilizzare il metodo approvato dalla CE, ferme restando le regole di dettaglio sul funzionamento del Fondo di garanzia.

Con riferimento al secondo criterio, si osserva che le previsioni dell'articolo 5 del regolamento 800/2008 sono state parzialmente derogate dall'entrata in vigore delle regole della Comunicazione sugli aiuti temporanei.

La lettera b) dell'articolo 5 del regolamento 800/2008, infatti, nel rinviare ai "premi esenti", fa esclusivo riferimento alle PMI, in linea con la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, di giugno 2008.

Al contrario, la Comunicazione sugli aiuti temporanei prevede una tabella dei "premi esenti" più favorevoli e si applica a tutte le imprese, sia che si tratti di piccole e medie imprese, sia che si tratti di imprese di grandi dimensioni.

Pertanto, con specifico ed esclusivo riferimento alla concessione degli aiuti temporanei, l'elemento di aiuto contenuto nella garanzia (differenza tra il prezzo di mercato della garanzia fornita ed il prezzo realmente pagato) è trasparente non solo nei casi espressamente elencati nell'articolo 5 del regolamento 800/2008, ma anche nei casi in cui si applica la tabella dei premi esenti fissati nell'Allegato al Quadro temporaneo.

Quindi, la lettera dell'articolo 3 del D.P.C.M. va integrata in via interpretativa considerando, fra le ipotesi di aiuto (in forma di garanzie) trasparente, anche quelle derivanti dall'applicazione delle soglie di *safe harbour* dell'allegato alla Comunicazione o dall'applicazione del già citato metodo di calcolo approvato dalla Commissione con decisione 6 luglio 2010.

Trasparenza degli aiuti di importo limitato concessi in forma di prestiti a tasso di interesse agevolato

L'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti di importo limitato concessi in forma di prestiti a tasso di interesse agevolato dovrà essere calcolato sulla base della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla G.U.U.E. C 14 del 19/01/2008. In particolare il calcolo dovrà tenere conto del *rating* e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

Esclusione degli interventi nel capitale di rischio delle imprese tra le modalità di applicazione degli aiuti di importo limitato

Non sono considerati trasparenti gli aiuti di importo limitato concessi a sostegno della fornitura di capitale di rischio alle imprese. Di conseguenza, non potranno essere utilizzati gli aiuti di cui al paragrafo 2.2 della Comunicazione per finanziare investimenti in capitale di rischio.

Aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), del D.P.C.M. 23 dicembre 2010, secondo cui "gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono destinati all'intero settore e non sono limitati a sottocategorie del medesimo settore", sembra opportuno stabilire l'esatta interpretazione della norma, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute solo recentemente.

La disposizione nasce da una precisa e testuale richiesta avanzata dalla CE nel corso del procedimento di autorizzazione del D.P.C.M. 13 maggio 2010, finalizzata ad evitare che il D.P.C.M. stesso circoscrivesse la concessione degli aiuti di importo limitato ad una o più specifiche sottocategorie nell'ambito del settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

In altri termini, la norma intende garantire alle amministrazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 13 maggio 2010 la possibilità di adottare regimi di aiuto senza vincoli di destinazione del

beneficio a specifiche “ ... *sottocategorie del medesimo settore* ”, permettendo, pertanto, di articolare interventi di incentivazione in linea con le peculiari esigenze del settore e del territorio.

AIUTO SA 32035 – AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE

ART. 4 DEL DPCM

Determinazione dei premi esenti di sicurezza

Le modalità per l'individuazione dei premi esenti di sicurezza applicabili alle imprese nella concessione di aiuti sotto forma di garanzie, dovranno tenere conto del *rating* e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

Categorie di garanzie

Il livello di garanzie dell'impresa beneficiaria è determinato in linea con i criteri descritti alla nota 2 della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U.U.E. C 14 del 19/1/2008, pag. 8.).

Imprese prive di antecedenti in materia di prestiti o con rating non basato su un approccio di bilancio

L'articolo 4 del D.P.C.M. – che consente una riduzione fino al 15% del premio esente, se il soggetto beneficiario è una PMI - si applica anche alle PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o non hanno un *rating* basato su un approccio di bilancio (per le quali il premio esente è fissato al 3,8% così come previsto dalla Comunicazione in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzie - G.U.U.E. C 155 del 20.6.2008).

Finalità degli aiuti sotto forma di garanzia.

Per quanto riguarda le PMI la copertura delle garanzie pubbliche è rivolta alle finalità di investimento ed ai prestiti d'esercizio, cioè a quei prestiti destinati alle voci di spesa relative alla gestione ordinaria dell'attività (che rappresentano un aiuto al funzionamento).

Per quanto riguarda le grandi imprese, invece, la copertura delle garanzie pubbliche è limitata ai prestiti per gli investimenti.

Periodo di validità degli aiuti

La riduzione del premio di garanzia è applicata per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione dell'aiuto.

Se la durata del prestito garantito supera i due anni, le amministrazioni possono prolungare l'applicazione dei premi esenti di cui alla tabella annessa alla Comunicazione per un periodo ulteriore non superiore ad otto anni. In questo periodo supplementare, tuttavia, la riduzione dei premi di garanzia previsti per le PMI non può più essere applicata.

Qualora, sulla base del paragrafo 2.3. della Comunicazione, sia concessa una garanzia pubblica superiore rispettivamente ai dieci anni, allo scadere del periodo supplementare si applicheranno a tale garanzia le regole previste dalla Comunicazione in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzie (G.U.U.E. C 155 del 20.6.2008).

Esclusione delle imprese in difficoltà

Si richiama l'attenzione sul divieto di concessione di aiuti sotto forma di garanzia alle imprese considerate in difficoltà secondo la definizione dettata dal punto 2.1 della comunicazione della Commissione “*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà*”.

**AIUTO N 268/2009 – AIUTI DI STATO SOTTO FORMA DI TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO
ART. 5 DEL DPCM**

L'articolo 5 del D.P.C.M., in linea con la Comunicazione, dispone che il tasso agevolato da applicare dovrà essere almeno uguale a quello *overnight* maggiorato della differenza fra il tasso interbancario a 1 anno medio (IBOR) e la media del tasso *overnight* nel periodo 1/1/2007-30/6/2008, più il premio per il rischio di credito calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del criterio di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Il tasso *overnight*, (Euro OverNight Index Average – EONIA, cioè la media ponderata di tutte le operazioni di prestito *overnight* - della durata di un giorno - effettuate sul mercato interbancario dalle stesse banche primarie che contribuiscono alla determinazione del tasso Euribor) è rinvenibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo <http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/dossier-stampa/dettaglio.asp?idDOS=1> ed è comunque pubblicato quotidianamente sul sito http://www.euribor.org/html/content/eonia_data.html.

Con riferimento al calcolo della differenza fra la media del tasso interbancario a 1 anno e la media del tasso *overnight* nel periodo 1/1/2007-30/6/2008, si segnala che essa corrisponde a 64 punti base.

In relazione al premio derivante dall'applicazione della tabella della Comunicazione sul tasso di riferimento, occorre sottolineare che esso varia a seconda del rischio di credito dell'impresa beneficiaria, precisando altresì che il *rating* dell'impresa è stabilito sulla base della situazione del beneficiario al momento della stipula del contratto di prestito.

Il tasso di interesse agevolato può essere applicato solo ai prestiti concessi antecedentemente al 31 dicembre 2011 ed è limitato ai pagamenti degli interessi dovuti anteriori al 31 dicembre 2013. Per i pagamenti di interessi successivi al 31 dicembre 2013, il tasso di interesse da corrispondere deve essere definito sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del criterio di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Finalità degli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato.

Analogamente a quanto già descritto per gli aiuti sotto forma di garanzia, qualora beneficiarie del prestito agevolato sia una PMI, la concessione del tasso di interesse agevolato è ammessa in caso di prestiti per investimenti che per il capitale di esercizio.

Per quanto riguarda le grandi imprese, invece, la concessione del tasso di interesse agevolato è limitata ai prestiti per gli investimenti.

Esclusione delle imprese in difficoltà

Anche in questo caso, giova ricordare l'esclusione dal campo di applicazione della presente misura delle imprese considerate in difficoltà secondo la definizione dettata dal punto 2.1 della comunicazione della Commissione "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà*".

Il Capo del Dipartimento
Prof. Roberto Adam

